

**ALLEGATO A)**



**COMUNE DI FORLÌ**

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE -  
TASSA SUI RIFIUTI**

**(IUC - TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116/2014 del 29 LUGLIO 2014  
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2017 del 31 MARZO 2017

---

<b>ARTICOLO 1 .....</b>	<b>4</b>
<b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 2 .....</b>	<b>4</b>
<b>PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 3.....</b>	<b>4</b>
<b>SOGGETTO ATTIVO.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 4.....</b>	<b>5</b>
<b>SOGGETTI PASSIVI.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 5.....</b>	<b>6</b>
<b>LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TASSA.....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 6.....</b>	<b>7</b>
<b>LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA.....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 7.....</b>	<b>10</b>
<b>RIDUZIONI DELLA TASSA.....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 8.....</b>	<b>11</b>
<b>RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 9.....</b>	<b>12</b>
<b>AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFEFREZIATA E COMPOSTAGGIO.....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 10.....</b>	<b>15</b>
<b>CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 12 .....</b>	<b>18</b>
<b>TARIFFE DELLA TASSA.....</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 13.....</b>	<b>18</b>
<b>SCUOLE STATALI.....</b>	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 14.....</b>	<b>19</b>
<b>VERSAMENTO DELLA TASSA.....</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 15.....</b>	<b>20</b>
<b>DICHIARAZIONE.....</b>	<b>20</b>
<b>ARTICOLO 16.....</b>	<b>22</b>
<b>TASSA GIORNALIERA.....</b>	<b>22</b>
<b>ARTICOLO 17.....</b>	<b>22</b>
<b>RIMBORSI.....</b>	<b>22</b>
<b>ARTICOLO 18.....</b>	<b>23</b>
<b>ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI.....</b>	<b>23</b>
<b>ARTICOLO 19.....</b>	<b>25</b>
<b>DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO .....</b>	<b>25</b>
<b>ARTICOLO 20.....</b>	<b>26</b>

<b>RISCOSSIONE COATTIVA.....</b>	<b>26</b>
<b>ARTICOLO 21.....</b>	<b>26</b>
<b>ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE.....</b>	<b>26</b>

**ARTICOLO 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27/12/2013, n. 147, e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

**ARTICOLO 2**  
**PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

- 1) Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati. Per la gestione del servizio nonché per i criteri di assimilazione si rimanda al Regolamento di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati approvato dalla competente autorità con Del. ATO-FC n. 3/2006 e dal Comune di Forlì con Del. del Consiglio Comunale n. 127/2013, e loro successive modifiche ed integrazioni.
- 2) L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
- 3) Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

**ARTICOLO 3**  
**SOGGETTO ATTIVO**

- 1) Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si

considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

#### **ARTICOLO 4**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

- 1) La tassa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, possieda o detenga, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento della tassa:
  - a) per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale, o i componenti del nucleo familiare; in caso di decesso del soggetto obbligato, gli eredi sono obbligati in solido;
  - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente di enti o associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta, e della relativa dichiarazione, per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

- 6) L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

## **ARTICOLO 5**

### **LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TASSA**

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
  - b) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
  - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
  - d) Aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento e gestite da società che ne fanno la loro attività principale.
- 2) Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 647, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile la tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa è quella calpestabile.
- 3) Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2), relativamente ai locali si precisa che:
- per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati

dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegno, ecc.);

- per le utenze non domestiche sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio.
- 4) La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
  - 5) La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
  - 6) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
  - 7) Per i distributori di carburante viene considerata soggetta a tassa una superficie ottenuta applicando i seguenti parametri:
    - per colonnina 18 mq. per ciascun lato servito;
    - 36 mq. per ogni autolavaggio.
  - 8) Per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo articolo 15 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.

## **ARTICOLO 6**

### **LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA**

- 1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- b) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili;
  - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
  - d) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;
  - e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas);
  - f) la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con strutture fisse o mobili, delle utenze domestiche;
  - g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
  - h) i solai ed i sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
  - i) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità alla tassa degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
  - j) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
  - k) gli edifici accatastati in categoria catastale E/7 in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
  - l) i locali e le aree cimiteriali, con esclusione dei locali destinati ad abitazione, uffici, depositi e simili;
  - m) i locali e le aree nelle quali si svolgono attività non domestiche, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- 2) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti



speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare all'ente copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria o di variazione. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa. Non sono, ad esempio, soggetti a tassa:

- a) con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
    - sono esclusi dal tassa: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
    - sono assoggettati al tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tassa.
  - b) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica che si considera assoggettata alla tassa.
- 3) Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
  - 4) Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
  - 5) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

**ARTICOLO 7**  
**RIDUZIONI DELLA TASSA**

- 1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate.
- 2) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del **60%** se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
- 3) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tassa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.
- 4) Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:
  - a) per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale, che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione della tassa pari al **30%**;
  - b) per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione della tassa pari al **30%**;
  - c) a partire dall'anno 2015 su una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la tassa è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
  - d) per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, detenuti o occupati per un periodo non superiore a 210 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applicano le seguenti riduzioni rapportate ai mesi di occupazione o conduzione risultanti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione

rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, o, se superiore, al periodo di effettiva occupazione o conduzione:

Giorni	Corrispondenza mesi	Riduzione QF e QV
30	1	60%
60	2	55%
90	3	50%
120	4	45%
150	5	40%
180	6	35%
210	7	30%

5) Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta.

## **ARTICOLO 8**

### **RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

- 1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie dei soli locali usati promiscuamente è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
  - b) laboratori fotografici, eliografie: 20%;
  - c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 25%;
  - d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%;
  - e) laboratori di analisi: 10%;
  - f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%;
  - g) tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie: 20%;
  - h) falegnamerie e vetrerie: 10%
  - i) carrozzerie, demolitori, rottamai: 25%
  - j) cantieri Navali: 15%
  - k) marmisti: 15%
  - l) verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%;

m) metalmeccaniche: 25%

n) lavorazioni materie plastiche e vetroresine: 25%

Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO di cui all'allegato al presente Regolamento.

- 2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del taxa può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
- 3) Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono obbligatoriamente indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER (Codice Europeo Rifiuti), producendo contestualmente il contratto stipulato con Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani o assimilati che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto e l'intera superficie sarà assoggettata alla taxa fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

## **ARTICOLO 9**

### **AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E COMPOSTAGGIO**

- 1) Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la taxa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
- 2) A favore delle **utenze domestiche** sono previste le seguenti agevolazioni:
  - a) alle utenze domestiche residenti, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed adeguato all'utilizzo del "compost", è riconosciuta un'agevolazione pari ad Euro 5,16/anno per ogni componente del nucleo familiare qualora, previa richiesta di adeguata compostiera

all'ufficio competente, venga effettuato il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti.

A tale scopo è prevista la distribuzione gratuita alle utenze domestiche che ne fanno richiesta di adeguate compostiere.

L'ente, anche avvalendosi del soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento; qualora a seguito di controlli la compostiera venisse trovata inutilizzata o non più presente presso l'utente, verranno addebitate oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse dell'agevolazione di cui ha goduto, fino ad un massimo di 5 (cinque) annualità.

- b) per la raccolta differenziata effettuata dall'utenza domestica ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/99 mediante conferimento a cura dell'utenza stessa presso i centri di raccolta. Tali agevolazioni sono riconosciute mediante riduzione della tassa secondo gli importi specificati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI MATERIALE	Euro/Kg.
Plastica	0.05
Carta e cartone	0.05
Metallo	0.05
Accumulatori	0.05
Legno	0.05
Vetro	0.05
Contenitori T/F	0.05
Farmaci	0.05
Filtri olio	0.05
Ingombranti misti	0.05
Lampade fluorescenti	0.05
Olii minerali vegetali	0.05
Pile	0.05
Pneumatici	0.05
Sfalci potature	0.05
Inerti	0.05
Frigoriferi	0.05
Video	0.05
Altri RAEE	0.05

L'eventuale agevolazione o riduzione spettante a ciascuna utenza domestica sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio della tassa effettivamente dovuta per l'anno solare precedente; tale agevolazione è riconosciuta solo se il contribuente risulta in regola con il pagamento della tassa.

- c) al fine del perseguimento degli obiettivi per il recupero, il riutilizzo ed il conferimento differenziato dei rifiuti, saranno deliberate per macroaree, sulla base dei risultati collettivi raggiunti, le riduzioni sulla parte variabile della tariffa (sino ad un massimo del 10%). Tali

riduzioni verranno applicate alle utenze domestiche che conferiscono i rifiuti in modo differenziato nell'ambito di apposito servizio di raccolta. I criteri che determinano la misura di tale riduzione saranno approvati annualmente, con separato provvedimento, dalla Giunta Comunale, sulla base dei dati di raccolta differenziata relativi all'anno precedente.

- 3) **Utenze non domestiche:** Sono riconosciute agevolazioni alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a riciclo a propria cura e spese, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari.

Al fine dell'applicazione dell'agevolazione i quantitativi avviati al riciclo dovranno risultare dal formulario del soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi e dovranno essere dichiarati all'Ente competente al quale è comunque riservata la possibilità di procedere, previa formale richiesta, alla verifica della documentazione stessa.

Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a riciclo a propria cura e spese, i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari, di cui alla tabella seguente, la tassa è decurtata di euro 18,00 per tonnellata avviata a riciclo:

<b>CODICE CER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200140	Metallo
020110	Rifiuti metallici
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170405	Ferro e acciaio
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

Per i materiali di cui alla tabella seguente, caratterizzati da basso peso specifico, l'agevolazione è elevata a € 27,00 per tonnellata avviata a riciclo:

<b>CODICE CER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
-------------------	--------------------

150102	Imballaggi in plastica, polistirolo
070213	Rifiuti plastici
200139	Plastica
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

La Ditta che intende usufruire dell'agevolazione/sgravio della tassa per l'avvio al riciclo deve trasmettere al massimo con frequenza trimestrale, entro i primi 15 giorni del mese successivo al periodo di riferimento, sulla base dell'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente, un riepilogo delle quantità avviate al riciclo per frazione merceologica, allegando copia dei relativi formulari di identificazione del rifiuto.

L'agevolazione spettante sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio della tassa effettivamente dovuta per l'anno solare precedente; tale agevolazione è riconosciuta solo se il contribuente risulta in regola con il pagamento della tassa.

## ARTICOLO 10

### CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- 1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del **60%** della tassa dovuta.

## ARTICOLO 11

### CATEGORIE DI UTENZA

- 1) La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza in domestica e non domestica.
- 2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - a) **domestiche residenti:** le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, ospedali, centri

residenziali, comunità di recupero, carceri o all'estero per motivi di lavoro, studio o volontariato, per più di 183 giorni consecutivi per anno solare. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri e i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro per meno di 183 giorni consecutivi per anno solare.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.

Le variazioni relative al numero dei componenti residenti vengono comunicate periodicamente dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione della tassa.

Nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente e tenuta a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 (una) unità.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nel corso dell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 15.

- b) **domestiche non residenti:** le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).

Per tali utenze domestiche si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione del tassa, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Da 1 a 45 mq.	1
Da 46 a 60 mq.	2
Da 61 a 75 mq.	3
Da 76 a 90 mq.	4
Da 91 a 105 mq.	5
Da 106 mq. in poi	6



In alternativa al criterio di cui sopra, il proprietario dell'immobile può produrre apposita autocertificazione che indichi il numero dei componenti il proprio nucleo familiare, ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrati; resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, un dato superiore emergente o da sopralluoghi o, ad esempio, dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

- 3) **Per le utenze non domestiche:** la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti specifici vengono approvati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.

L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi di attività, previste D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed approvate dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale.

Alle attività economiche non ricomprese esplicitamente nell'elenco viene attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse in locali e/o aree distinte, si possono applicare i parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie si evince dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l'area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita dal contribuente.

Alle aree esterne si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza; sono distinte sub-aree per le quali l'utente possa comprovare l'utilizzo per il solo deposito purché la relativa superficie sia superiore al 30% della superficie esterna totale e comunque non inferiore a mq. 10.

**ARTICOLO 12**  
**TARIFFE DELLA TASSA**

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tassa non versate.
- 4) La delibera di approvazione delle tariffe della tassa stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, indicando il criterio adottato, e stabilisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 27 Aprile 1999, n. 158.
- 5) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.
- 6) In caso di mancata approvazione delle tariffe della tassa per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, le tariffe in vigore per l'anno precedente si intendono prorogate di anno in anno (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006).

**ARTICOLO 13**  
**SCUOLE STATALI**

- 1) La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di

musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni con L. 28 febbraio 2008 n. 31.

- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo del servizio che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

## **ARTICOLO 14**

### **VERSAMENTO DELLA TASSA**

- 1) Il versamento della tassa è effettuato tramite modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 2) La tassa viene liquidata in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze di pagamento:
  - ⌚ 31 maggio: è liquidato l'acconto relativo al periodo Gennaio – Giugno;
  - ⌚ 30 settembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo Luglio– Dicembre;
  - ⌚ nella prima rata utile è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente.
- 3) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
- 4) E' riconosciuta al contribuente la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno, salvo conguaglio tariffario da eseguire sulla prima rata utile.
- 5) Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la tassa rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, o anche l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento della tassa, per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.
- 6) La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è

d'importo inferiore ad euro 12,00, la tassa verrà liquidata nella rata successiva. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 5,00.

7) Per la sola annualità 2014 l'Ente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 20/05/2014, ha approvato la scadenza ed il numero delle rate di versamento della tassa, nelle more della sua regolamentazione, nel seguente modo:

⌚ 1^ rata – acconto: 31/07/2014

⌚ 2^ rata – acconto: 30/09/2014

⌚ 3^ rata – acconto: 31/12/2014

Nelle more della regolamentazione della tassa, per l'anno 2014, l'importo della prima rata sarà determinato tenendo conto delle tariffe applicate alla TARES nell'anno precedente; il conguaglio tariffario relativo a tale rata, sarà emesso nella prima rata utile dell'anno successivo.

## ARTICOLO 15

### DICHIARAZIONE

- 1) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 2 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree soggette ad imposizione.
- 2) I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine **di 60 (sessanta) giorni** dalla data in cui:
  - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa;
  - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
  - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 3) La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio competente, che ne rilascia ricevuta, inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, con allegata copia del documento d'identità, o per posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata: all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio competente, nel caso di consegna

diretta; alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale; alla data di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

- 4) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione.
- 5) Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati.
- 6) La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
- 7) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 8) In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 2, ma entro l'anno di cessazione stessa, la tassa non è dovuta a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa denuncia di cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 9) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro, o di cessazione (qualora i locali siano lasciati vuoti da mobilio e privi di utenze), entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
- 10) Per le riduzioni/agevolazioni e per le variazioni intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente Regolamento.
- 11) In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente l'applicazione della tassa.

## **ARTICOLO 16**

### **TASSA GIORNALIERA**

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativo alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al **50%**. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio Comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
- 5) Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
- 6) Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
- 7) Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

## **ARTICOLO 17**

### **RIMBORSI**

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta, purché la dichiarazione di cessazione sia presentata entro 60 giorni dall'evento. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 8, del presente Regolamento. La cessazione deve pervenire con le modalità di cui all'art. 15.
- 2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

- 3) Le istanze di rimborso non danno automaticamente al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
- 4) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, incrementato di 1,5 punti percentuali (come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26/03/2007). Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'effettivo versamento o dalla data in cui sono divenuti esigibili.
- 5) Non si rimborsano le somme fino ad euro 12,00 annue, al netto di sanzioni, interessi ed altri accessori gravanti sul taxa.

## **ARTICOLO 18**

### **ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI**

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e nella Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla taxa stessa. Nel caso di affidamento in concessione, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla taxa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
- 4) Relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla taxa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 138.

- 5) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o pec, con addebito delle spese di notifica, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato e con addebito delle spese di notifica e degli interessi legali maturati. Il sollecito di pagamento può anche far parte dell'atto di accertamento.
- 6) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di euro 50,00, secondo i principi approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74/20282 del 27/04/1998.
- 7) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 80 per cento, con un minimo di euro 50,00, secondo i principi approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74/20282 del 27/04/1998 .
- 8) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100,00, secondo i principi approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74/20282 del 27/04/1998.
- 9) Le sanzioni di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
- 10) Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, incrementato di 1,5 punti percentuali (come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26/03/2007). Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 11) Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo annuo dello stesso per tassa, al netto di sanzioni ed interessi non supera euro 12,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
- 12) Ai sensi dell'art. 50 della L. 449/97 si applicano alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'Accertamento con Adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato



sulla base dei principi e dei criteri di cui al D.Lgs. 218/1997, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle norme.

## **ARTICOLO 19**

### **DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

- 1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento per annualità pregresse, fino ad un massimo di 24 rate mensili per somme dovute il cui importo complessivo non superi euro 10.000,00; in tal caso non è richiesta garanzia fideiussoria.
- 2) Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria; in tal caso la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di 48 rate.
- 3) Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile della tassa.
- 4) La rateizzazione comporta l'applicazione, sulle rate successive alla prima, di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade da qualsiasi beneficio, deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta e l'importo non potrà più essere rateizzato.
- 5) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

## **ARTICOLO 20**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 o mediante altri strumenti messi a disposizione del Comune dalle norme vigenti in materia.

- 2) Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, al netto di sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

## **ARTICOLO 21**

### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE**

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
- 2) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria sopravvenute, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 3) I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 4) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
- 5) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

## ALLEGATO

### AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte)</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat</b>	<b>sconto %</b>
D20100	20.10.0	16.10.0	Taglio e piallatura del legno	18	10
D20301	20.30.1	16.23.1	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)	18	10
D20302	20.30.2p	16.22.0	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato	18	10
D20302	20.30.2p	16.23.2	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia	18	10
D20400	20.40.0p	16.24.0	Fabbricazione di imballaggi in legno	18	10
D20400	20.40.0p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	18	10
D20511	20.51.1p	16.29.1	Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)	18	10
D20511	20.51.1p	32.99.4	Fabbricazione di casse funebri	18	10
D20511	20.51.1p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	18	10
D22110	22.11.0p	58.11.0	Edizione di libri	20-21	20
D22110	22.11.0p	58.12.0	Pubblicazione di elenchi e mailing list	20-21	20
D22110	22.11.0p	59.20.2	Edizione di musica stampata	20-21	20
D22120	22.12.0	58.13.0	Edizione di quotidiani	20-21	20
D22130	22.13.0	58.14.0	Edizione di riviste e periodici	20-21	20
D22210	22.21.0	18.11.0	Stampa di giornali	20-21	20
D22220	22.22.0p	17.23.0	Fabbricazione di prodotti cartotecnici	20-21	20
D22220	22.22.0p	18.12.0	Altra stampa	20-21	20
D22240	22.24.0	18.13.0	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	20-21	20
D22250	22.25.0p	18.13.0	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	20-21	20
D22250	22.25.0p	18.14.0	Legatoria e servizi connessi	20-21	20
D24160	24.16.0	20.16.0	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	20-21	25
D24170	24.17.0	20.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	20-21	25
D24300	24.30.0	20.30.0	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)	20-21	25
D24640	24.64.0	20.59.1	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico	20-21	20
D25210	25.21.0	22.21.0	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	20-21	25
D25220	25.22.0	22.22.0	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche	20-21	25
D25230	25.23.0	22.23.0	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia	20-21	25
D25240	25.24.0p	22.29.0	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	20-21	25
D25240	25.24.0p	27.33.0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	20-21	25
D25240	25.24.0p	32.29.01	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	20-21	25
D25240	25.24.0p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	20-21	25
D26110	26.11.0	23.11.0	Fabbricazione di vetro piano	20	10
D26120	26.12.0	23.12.0	Lavorazione e trasformazione del vetro piano	20	10
D26130	26.13.0	23.13.0	Fabbricazione di vetro cavo	21	10
D26140	26.14.0	23.14.0	Fabbricazione di fibre di vetro	20	10
D26151	26.15.1p	23.19.1	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia	20	10
D26151	26.15.1p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	20	10
D26152	26.15.2	23.19.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	21	10
D26153	26.15.3p	23.19.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	21	10
D26153	26.15.3p	23.19.9	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)	21	10
D26153	26.15.3p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	21	10
D26210	26.21.0	23.41.0	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	20-21	25
D26220	26.22.0	23.42.0	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica	20-21	25

<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte)</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat</b>	<b>sconto %</b>
D26230	26.23.0	23.43.0	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica	20-21	25
D26240	26.24.0	23.44.0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale	20-21	25
D26250	26.25.0	23.49.0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica	20-21	25
D26260	26.26.0	23.20.0	Fabbricazione di prodotti refrattari	20-21	25
D26300	26.30.0	23.31.0	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	20-21	25
D26701	26.70.1	23.70.1	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo	20	15
D26702	26.70.2	23.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico	21	15
D27100	27.10.0	24.10.0	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie	20-21	25
D27210	27.21.0p	24.51.0	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa	20-21	25
D27211	27.21.0p	24.52.0	Fusione di acciaio	20-22	26
D27221	27.22.1	24.20.1	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura	20-21	25
D27222	27.22.2	24.20.2	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili	20-21	25
D27320	27.32.0	24.32.0	Laminazione a freddo di nastri	20-21	25
D27330	27.33.0	24.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio	20-21	25
D27340	27.34.0	24.34.0	Trafilatura a freddo	20-21	25
D27520	27.52.0	24.52.0	Fusione di acciaio	20-21	25
D27530	27.53.0	24.53.0	Fusione di metalli leggeri	20-21	25
D27540	27.54.0	24.54.0	Fusione di altri metalli non ferrosi	20-21	25
D28110	28.11.0p	24.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio	20-21	25
D28110	28.11.0p	25.11.0	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture	20-21	25
D28110	28.11.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D28121	28.12.1	25.12.1	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici	20-21	25
D28122	28.12.2	25.12.2	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili	20-21	25
D28210	28.21.0p	25.29.0	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione	20-21	25
D28210	28.21.0p	25.91.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio	20-21	25
D28210	28.21.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D28210	28.21.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D28220	28.22.0p	25.21.0	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale	20-21	25
D28220	28.22.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	25
D28220	28.22.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D28300	28.30.0p	25.30.0	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)	20-21	25
D28300	28.30.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D28300	28.30.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D28401	28.40.1	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	25
D28402	28.40.2	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	25
D28403	28.40.3	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	25

<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte)</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat</b>	<b>sconto %</b>
D28404	28.40.4	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	25
D28510	28.51.0	25.61.0	Trattamento e rivestimento dei metalli	20-21	25
D28520	28.52.0p	25.62.0	Lavori di meccanica generale	20-21	25
D28520	28.52.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	25
D28610	28.61.0p	25.71.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche	20-21	25
	28.61.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo		
D28620	28.62.0p	25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili	20-21	25
D28620	28.62.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D28620	28.62.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D28630	28.63.0p	25.72.0	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili	20-21	25
D28630	28.63.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D28710	28.71.0p	25.91.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio	20-21	25
D28710	28.71.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D28720	28.72.0	25.92.0	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo	20-21	25
D28730	28.73.0	25.93.1	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte	20-21	25
D28741	28.74.1	25.94.0	Fabbricazione di articoli di bulloneria	20-21	25
D28742	28.74.2	25.93.2	Fabbricazione di molle	20-21	25
D28743	28.74.3	25.93.3	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate	20-21	25
D28751	28.75.1	25.99.1	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno	20-21	25
D28752	28.75.2p	25.99.2	Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate	20-21	25
D28752	28.75.2p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D28752	28.75.2p	43.32.0	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili	20-21	25
D28753	28.75.3p	25.99.9	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica	20-21	25
D28753	28.75.3p	32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	20-21	25
D28754	28.75.4p	25.71.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche	20-21	25
D28754	28.75.4p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D28755	28.75.5p	01.62.0	Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)	20-21	25
D28755	28.75.5p	25.99.3	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli	20-21	25
D29111	29.11.1p	28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)	20-21	25
D29111	29.11.1p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	25
D29111	29.11.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29112	29.11.2p	28.11.2	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29112	29.11.2p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego	20-21	25

<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte)</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat</b>	<b>sconto %</b>
			generale		
D29112	29.11.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29120	29.12.0p	28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	20-21	25
D29120	29.12.0p	28.13.0	Fabbricazione di altre pompe e compressori	20-21	25
D29120	29.12.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	25
D29120	29.12.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29130	29.13.0p	28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	20-21	25
D29130	29.13.0p	28.14.0	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole	20-21	25
D29130	29.13.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	25
D29130	29.13.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29141	29.14.1p	28.15.1	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)	20-21	25
D29141	29.14.1p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	25
D29142	29.14.2	28.15.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere	20-21	25
D29142	29.21.1p	28.21.1	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori	20-21	25
D29211	29.21.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29221	29.22.1p	28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	20-21	25
D29221	29.22.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29231	29.23.1p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	25
D29231	29.23.1p	33.20.0	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29241	29.24.1	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	25
D29242	29.24.2p	28.29.1	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	25
D29242	29.24.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29243	29.24.3p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	25
D29243	29.24.3p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	25
D29243	29.24.3p	32.50.1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)	20-21	25
D29243	29.24.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29244	29.24.4p	28.29.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29244	29.24.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29245	29.24.5p	28.29.3	Fabbricazione di macchine automatiche per la	20-21	25

<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte)</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat</b>	<b>sconto %</b>
			dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)		
D29245	29.24.5p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29311	29.31.1	28.30.1	Fabbricazione di trattori agricoli	20-21	25
D29312	29.31.2	33.12.6	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli	19	25
D29321	29.32.1p	28.30.9	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	20-21	25
D29321	29.32.1p	28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29322	29.32.2p	33.12.7	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	19	25
D29322	29.32.2p	95.22.0	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio	19	25
D29430	29.43.0p	27.90.0	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	20-21	25
D29430	29.43.0p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	25
D29430	29.43.0p	28.49.0	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29430	29.43.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D29430	29.43.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29510	29.51.0p	28.91.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29510	29.51.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D29510	29.51.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29520	29.52.0p	28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29520	29.52.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D29520	29.52.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29530	29.53.0p	26.60.0	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	20-21	25
D29530	29.53.0p	28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29530	29.53.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D29530	29.53.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29541	29.54.1p	28.94.1	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29541	29.54.1p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D29541	29.54.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29542	29.54.2p	28.94.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)	20-21	25

<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte)</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat</b>	<b>sconto %</b>
D29542	29.54.2p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D29542	29.54.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29543	29.54.3p	28.94.3	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29543	29.54.3p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D29543	29.54.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29550	29.55.0p	28.95.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29550	29.55.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D29550	29.55.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29563	29.56.3p	25.73.2	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine	20-21	25
D29563	29.56.3p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D29563	29.56.4p	28.99.2	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)	20-21	25
D29564	29.56.4p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D29564	29.56.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D29710	29.71.0p	27.51.0	Fabbricazione di elettrodomestici	20-21	25
D29710	29.71.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	25
D29710	29.71.0p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	25
D29720	29.72.0p	27.52.0	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici	20-21	25
D29720	29.72.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	25
D30010	30.01.0p	26.20.0	Fabbricazione di computer e unità periferiche	20-21	25
D30010	30.01.0p	28.23.0	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)	20-21	25
D30010	30.01.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D30020	30.02.0p	26.20.0	Fabbricazione di computer e unità periferiche	20-21	25
D30020	30.02.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D30020	30.02.0p	62.09.0	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica	20-21	25
D31101	31.10.1p	26.11.0	Fabbricazione di componenti elettronici	20-21	25
D31101	31.10.1p	27.11.0	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	20-21	25
D31102	31.10.2p	33.14.0	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)	20-21	25
D31102	31.10.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D31201	31.20.1p	26.11.0	Fabbricazione di componenti elettronici	20-21	25
D31201	31.20.1p	27.11.0	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	20-21	25
D31201	31.20.1p	27.12.0	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità	20-21	25
D31201	31.20.1p	27.33.0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	20-21	25
D31201	31.20.1p	27.90.0	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	20-21	25



<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte)</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat</b>	<b>sconto %</b>
D33103	33.10.3	32.50.2	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)	20-21	10
D33201	33.20.1p	26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	20-21	25
D33201	33.20.1p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	25
D33201	33.20.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D33202	33.20.2p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	25
D33202	33.20.2p	26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione	20-21	25
D33202	33.20.2p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	25
D33202	33.20.2p	32.50.1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)	20-21	25
D33202	33.20.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D33203	33.20.3p	26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	20-21	25
D33203	33.20.3p	26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione	20-21	25
D33203	33.20.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D33204	33.20.4p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	25
D33204	33.20.4p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	25
D33204	33.20.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D33300	33.30.0	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	25
D34100	34.10.0p	28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)	20-21	25
D34100	34.10.0p	29.10.0	Fabbricazione di autoveicoli	20-21	25
D34100	34.10.0p	30.91.1	Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)	20-21	25
D34200	34.20.0p	29.20.0	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	20-21	25
D34200	34.20.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D34200	34.30.0p	28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)	20-21	25
D34300	34.30.0p	29.32.0	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli	20-21	25
D35111	35.11.1	30.11.0	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche	20-21	15
D35112	35.11.2	30.11.0	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche	20-21	15

<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte)</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat</b>	<b>sconto %</b>
D35113	35.11.3	33.15.0	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)	20-21	15
D35120	35.12.0p	30.12.0	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive	20-21	15
D35120	35.12.0p	33.15.0	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)	20-21	15
D35201	35.20.1	30.20.0	Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere	20-21	25
D35202	35.20.2	30.20.0	Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere	20-21	25
D35300	35.30.0p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	25
D35300	35.30.0p	30.30.0	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi	20-21	25
D35300	35.30.0p	33.16.0	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali	20-21	25
D35411	35.41.1	30.91.1	Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)	20-21	25
D35412	35.41.2	30.91.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori	20-21	25
D35421	35.42.1	30.92.1	Fabbricazione e montaggio di biciclette	20-21	25
D35422	35.42.2	30.92.2	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette	20-21	25
D35430	35.43.0	30.92.3	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)	20-21	25
D35501	35.50.1p	28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	20-21	25
D35501	35.50.1p	30.99.0	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale	20-21	25
D35501	35.50.1p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	25
D36121	36.12.1	31.01.2	Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi	20-21	25
D36141	36.14.1p	31.09.1	Fabbricazione di mobili per arredo domestico	18-20	25
D36141	36.14.1p	31.09.4	Fabbricazione di parti e accessori di mobili	18-20	25
D36141	36.14.1p	31.09.5	Finitura di mobili	18-20	25
D36141	36.14.1p	31.09.9	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)	18	10
D36141	36.14.1p	95.24.0	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria	18-20	25
D36634	36.63.4p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	25
D36634	36.63.4p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	25
D37102	37.10.2	38.31.2	Cantieri di demolizione navali	20-21	15
G50201	50.20.1	45.20.1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli	19	25
G50202	50.20.2	45.20.2	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli	19	15
G50203	50.20.3	45.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli	19	25
G50204	50.20.4	45.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli	19	25
G50205	50.20.5p	45.20.9	Autolavaggio e altre attività di manutenzione	19	25
G50205	50.20.5p	52.21.6	Attività di traino e soccorso stradale	19	25
G51571	51.57.1	46.77.1	Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici	solo 19	15
K74812	74.81.2	74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	20-21	20
N85123	85.12.3p	86.22.0	Studi medici specialistici e poliambulatori	11	10
N85123	85.12.3p	86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini	11	10
N85130	85.13.0	86.23.0	Attività degli studi odontoiatrici	11	10
N85141	85.14.1	86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici	11	10

<b>COD isu</b>	<b>ATECO 2002 (p=parte)</b>	<b>ATECO 2007</b>	<b>DESCRIZIONE ATECO 2007</b>	<b>cat</b>	<b>sconto %</b>
			ed altri centri di diagnostica per immagini		
O93012	93.01.2	96.01.2	Altre lavanderie, tintorie	solo cat. 21	20